



**Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore**  
*Sezione fallimentare*

**Il Giudice**

Letto il ricorso ai sensi dell'art. 10 e ss. l. 3/2012 presentato da [REDACTED]

[REDACTED] e da [REDACTED] (c.f. [REDACTED])  
rapp.ti e difesi dagli avv.ti Luciano Coppola e

Lorena Coppola ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Nocera Inferiore (SA) alla via Barbarulo n. 41, avente ad oggetto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

letta la proposta di accordo formulata da parte ricorrente **come integrata nella relazione depositata dall'OCC nel fascicolo telematico in data 18.11.2022** in ragione della tardiva precisazione di un ulteriore credito da parte dell'INPS inserito nel piano, sottoposta al voto dei creditori;

letta la relazione particolareggiata dell'OCC, dott.ssa Giovanna Vespa, ai sensi dell'art.9, comma 3bis, l. n. 3/2012, nonché la relazione all'esito del voto dalla stessa depositata ai sensi dell'art. 12 l.cit. in data 22 e 24.1.2023;

esaminata la documentazione allegata e a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 27.1.2023;

considerato, in primo luogo, che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della l. n. 3/2012;

rilevato che non risulta raggiunta la percentuale di voti favorevoli pari al 60% dei crediti, richiesta dall'art. 11, co. 2 l.cit. ai fini dell'omologa, avendo espresso voto negativo Agenzia delle Entrate Riscossione e Intesa San Paolo, quest'ultima per il solo credito in chirografo, essendo prevista dal piano la

soddisfazione integrale del suo credito ipotecario per il quale, pertanto, essa non può esprimere alcun voto, non avendo rinunciato al diritto di prelazione; rilevato, in particolare, che la percentuale raggiunta di voti favorevoli, relativa a crediti per €170.467,28, è pari al 51,63%, mentre quella di voti contrari, relativa a crediti per €159.681,07, è pari al 48,37%;

letto, tuttavia, l'art. 12, co.3 quater l.cit., che consente al tribunale di omologare l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria in presenza di due presupposti, vale a dire quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della suddetta percentuale e quando, anche sulla base della relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuta la decisività dell'adesione dell'amministrazione finanziaria, posto che laddove la stessa avesse espresso voto favorevole la percentuale di consenso raggiunta sarebbe stata pari all'84,75% (crediti complessivi per euro 279.812,08), pertanto superiore alla soglia del 60% richiesta dall'art. 11, co.2 l.cit.;

ritenuto, inoltre, che la proposta di accordo risulta maggiormente conveniente per tale creditrice, per la quale è prevista una soddisfazione complessiva per euro 18.240,75, per le ragioni che seguono.

Occorre premettere che il patrimonio dei debitori liquidabile viene complessivamente stimato dall'OCC in euro 114.000,00 (v. prima rel. pag. 12 - 13), di cui euro 107.500,00 quale valore di stima degli immobili in sede esecutiva da parte del CTU ed euro 6.500,00 quale valore del patrimonio mobiliare.

Della realizzabilità effettiva del primo può ragionevolmente dubitarsi in concreto, atteso che dall'ultimo bando di vendita pubblicato in sede esecutiva

(v. all. memoria integrativa deb. del 26.1.23) era previsto già un ribasso del prezzo di stima, per una base d'asta complessiva di euro 91.375,00.

Di conseguenza, volendo prendere tale dato come riferimento (pur dovendosi sottolineare che era prevista in tale bando la possibilità di presentare un'offerta minima inferiore del 25%, complessivamente pari ad euro 68.531,25), il valore complessivamente liquidabile del patrimonio dei debitori, considerando anche i beni mobili, è pari ad euro 97.875,00.

Da tale importo devono essere detratte le spese in prededuzione della procedura esecutiva, stimate in euro 10.000,00 dall'OCC: residua, pertanto, un importo di euro 87.875,00.

Il creditore ipotecario Intesa San Paolo, essendo privilegiato di rango superiore all'amministrazione finanziaria, privilegiata generale sui beni mobili e, in parte, creditrice chirografaria, sarebbe soddisfatto per l'intero, per euro 75.934,16: si può ipotizzare, pertanto, un importo residuo da ripartire tra tutti i creditori privilegiati generali (oltre all'ADER vi sono, infatti, altri enti, INPS e Comune di Nocera Superiore, e i professionisti che hanno svolto le proprie prestazioni per i debitori) di euro 11.940,84, già inferiore all'importo che viene, invece, garantito secondo il piano all'amministrazione finanziaria, il quale, in conclusione, risulta per la stessa maggiormente vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria, anche considerando che alcuna soddisfazione potrebbe essere prevista in sede liquidatoria per il suo credito in chirografo;

ritenuto, pertanto, applicabile al caso di specie l'istituto del *cram down* previsto dal citato art. 12, co.3 quater e ritenuto, di conseguenza, omologabile l'accordo proposto;

ritenute, infine, superabili le contestazioni mosse dal creditore Intesa San Paolo s.p.a. per le ragioni che seguono:

- In primo luogo, il profilo della meritevolezza dei debitori, nel senso di non avere gli stessi determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, è oggetto di valutazione da parte del giudice solo nelle procedure di “piano del consumatore” e non in quelle di “accordo di composizione della crisi” come nel caso di cui all’odierno giudizio; nel caso di specie, d’altra parte, né l’OCC né i creditori hanno allegato e provato il compimento da parte dei debitori proponenti di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, pertanto non emergono profili di inammissibilità dell’accordo ai sensi dell’art.7, co. 2 l.cit.;
- in ordine alla non convenienza dell’accordo per l’istituto bancario per i lunghi tempi di pagamento prospettati, deve rilevarsi, tuttavia, che il credito ipotecario della banca verrà integralmente soddisfatto in seguito all’omologazione dell’accordo in misura, pertanto, pari o, addirittura, presumibilmente superiore rispetto all’alternativa liquidatoria, dovendosi sottolineare ancora una volta che nell’ultimo bando pubblicato in sede di procedura esecutiva prima della sospensione ordinata nel corso della presente procedura era prevista la possibilità di presentare un’offerta minima per entrambi gli immobili pari complessivamente ad euro 68.531,25, valore inferiore all’importo del credito residuo pari ad euro 75.934,16; considerata la concreta possibilità di non essere nemmeno soddisfatti integralmente in sede esecutiva, l’accordo può essere omologato come indicato dall’art. 12, co. 2 secondo periodo l.cit.;

ritenuto, in conclusione, che l’accordo possa essere omologato sussistendone i presupposti di legge, ai sensi dell’art. 12 l. 3/2012;

### **OMOLOGA**

L’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da



(c.f. [REDACTED] come integrato nella relazione depositata dall'OCC nel fascicolo telematico in data 18.11.2022;

dispone che i pagamenti avvengano secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'accordo, a cura dell'OCC;

**DISPONE**

che proposta, integrazione e decreto vengano pubblicati, con oscuramento dei dati sensibili dei ricorrenti e degli altri soggetti citati, estranei alla procedura, a cura del gestore della crisi, sul sito della Corte d'Appello di Salerno e sul sito internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it).

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC.

**Nocera Inferiore, 5.4.2023**

**Il Giudice**

**(dott. Bianca Manuela Longo)**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

### PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 7, co. 1, L. 3/2012

Nell' interesse dei

Sigg.ri [redacted] nato in [redacted] il [redacted] cod. fisc. [redacted] e  
[redacted] nata a [redacted] cod. fisc. [redacted] entrambi residenti in  
[redacted] alla Via [redacted] rappresentati e difesi come da procura alle liti in calce al  
ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luciano Coppola del Foro di Nocera Inferiore –  
cod. fisc. [redacted] – posta elettronica certificata: [l.coppola@avvocatinocera-pec.it](mailto:l.coppola@avvocatinocera-pec.it) e  
dall'Avv. Lorena Coppola – cod. fisc. [redacted] – posta elettronica certificata:  
[coppolalorena-avvocatinocera@legalmail.it](mailto:coppolalorena-avvocatinocera@legalmail.it) del Foro di Nocera Inferiore - domiciliati presso lo studio  
sito in Nocera Inferiore alla via Barbarulo 41, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni di  
cancelleria nei propri indirizzi di posta elettronica certificata: [l.coppola@avvocatinocera-pec.it](mailto:l.coppola@avvocatinocera-pec.it) e  
[coppolalorena-avvocatinocera@legalmail.it](mailto:coppolalorena-avvocatinocera@legalmail.it)

#### PREMESSA

Gli odierni esponenti versano in una situazione di sovra-indebitamento, come definita dall'art. 6 della Legge n.3/2012, non potendo far fronte alle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio seppur prontamente liquidabile, tant'è, che, l'unico immobile di proprietà, rappresentante, altresì, la Loro unica fonte di dimora, ad oggi è sottoposto a procedura espropriativa, ad istanza del creditore Agos Ducato, pendente dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore R.G.E. n. 166/2014 – Dott. Luigi Bobbio, udienza per la vendita fissata il 24/11/2021 (cfr. sub e alleg.), di cui, sin da ora se ne richiede la sospensione ai sensi dell'art. 10 della suddetta Legge (cfr. sub).

Nel rispetto del requisito soggettivo, i debitori non sono assoggettati né tantomeno assoggettabili a procedure concorsuali di cui art. 1 del R.D.16 marzo 1942, n.267.

Sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art.7, co. 2, della Legge 3/2012, poiché:

- A- Non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo, o equipollente piano del consumatore;
- B- Non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3 del 2012;
- C- Hanno fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la Loro situazione economica e patrimoniale.

Di tanto, ne viene dato atto nella Relazione del gestore della crisi "Dott.ssa Giovanna Vespa", cui i debitori si sono rivolti per la verifica e redazione del relativo piano/accordo (cfr. alleg.).

Oltre a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'Organismo ha accertato la sussistenza degli elementi oggettivi in capo ai predetti evidenziando che i medesimi si trovano in una situazione di oggettivo sovra-indebitamento, si come definito dall'art.6, comma 2, lett a) della legge 3 del 2012: "*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente*".

Tale squilibrio ha reso impossibile l'adempimento delle obbligazioni secondo i termini e le condizioni originariamente pattuiti, ed è ricollegabile ad eventi interamente circoscritti alla sfera personale e familiare, con particolare riferimento al "**Gravissimo incidente stradale (infortunio sul lavoro) subito dal debitore [redacted] che nell'anno 2010 ha causato l'inabilità lavorativa dello stesso per circa un anno**" (cfr. alleg.), conducendo il nucleo familiare al *default*.

Dalla documentazione medica (cfr. alleg.) si evince che il sig. [redacted] nell'anno 2010 subiva in qualità di autotrasportatore e durante un viaggio di lavoro in Germania un gravissimo incidente stradale, che ha determinato un anno di malattia da infortunio e di conseguenza il licenziamento dalla ditta [redacted] (cfr. alleg.).

La sig.ra [redacted] - coniuge del primo - al fine di dare [redacted] al marito nel 2011 fu costretta a chiudere la sua attività.

Questa grave situazione che ha colpito la famiglia ha portato all'impossibilità di onorare i debiti contratti, rappresentati per lo più, all'epoca dei fatti, dal mutuo ipotecario immobiliare con l'Istituto di Credito Intesa San Paolo del 28.09.2007 e il debito contratto con la Agos Ducato spa nel 2009.

Tale situazione ha portato la famiglia ad accantonare altresì i debiti relativi alle utenze domestiche, nonché quelle contratte dalla coniuge nell'esercizio dell'impresa, nel mentre cessata.

Sicché, gli istituti di credito intraprendevano azione esecutiva nei confronti dei ricorrenti presso il Tribunale di Nocera Inferiore R.G.E. 166 DEL 2014, dell'unico bene immobile la cui vendita all'asta è fissata per il giorno 24.11.2021 per un prezzo base asta del valore di 95.500,00 e offerta minima di 71.625,00 e per la pertinenza prezzo base asta 12.000,00 offerta minima 9.000,00, per una somma complessiva pari ad euro 107.500,00 e offerta minima di euro 80.625,00.

Si precisa che, quando il sig. [redacted] ha contratto i primi finanziamenti, non si è indebitato con la consapevolezza di non poter adempiere, e ciò in quanto, l'evento, quale il gravissimo incidente e il suo consequenziale stato di inabilità lavorativa, è sopravvenuto e imprevedibile non solo per chi ha contratto un finanziamento ma anche per chi lo eroga.

Alla luce dei fatti narrati, la situazione di sovra-indebitamento non è pertanto riconducibile ad investimenti compiuti imprudentemente, la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per far fronte è, invece, imputabile agli inevitabili eventi *ut supra*.

Il sig. [REDACTED] non ha colposamente determinato il sovra-indebitamento, ma lo stesso ha subito detto sovra-indebitamento e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di volerle adempiere.

Ad oggi, il sig. [REDACTED] ha ripreso l'attività di lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la società [REDACTED] alle cui dipendenze lavora dal 2016, con un salario al netto pari ad euro 2.073,00 e, ha intenzione di adempiere le obbligazioni assunte rinunciando a qualsiasi tipo di svago.

Al fine di risollevarsi dalla situazione di sofferenza, gli esponenti in data 02.12.2020 presentavano apposita istanza all' Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Nocera Inferiore per la nomina di un O.C.C., al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla Legge n.3.2012 (cfr. alleg.).

Per quanto già preannunciato, a seguito del deposito della istanza di accesso alla procedura de qua veniva nominata la dott.ssa Giovanna Vespa, quale professionista incaricata a svolgere le funzioni di gestore della crisi, alla quale veniva consegnata tutta la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 della legge n. 3 del 2012 (cfr. alleg.).

In seguito ad istruttoria, la Dott.ssa Vespa consegnava la relazione particolareggiata attestante la fattibilità della proposta di Accordo di ristrutturazione formulato dai debitori, verificando la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art.15 comma 6 della legge n.3 del 2012, e nella documentazione prevista all'art. 9 comma 2 della legge 3 del 2012- (cfr. alleg.).

La proposta *ut supra* è stata elaborata con l'intento di:

**a-**Assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del credito almeno pari a quello ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza dei Debitori.

**b-**Dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra- indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare del debitore un dignitoso tenore di vita.

**c-**Trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

Il professionista nominato, dalle verifiche effettuate ha ritenuto che lo stato di insolvenza degli istanti abbia subito un incremento a partire dall'anno 2010, anno in cui il sig. [REDACTED] ha subito un infortunio sul lavoro. Tale evento ha determinato una riduzione delle somme disponibili tale da consentire con difficoltà solamente la copertura delle spese familiari e determinando quindi maggiori ritardi negli adempimenti contrattuali assunti.

Gli istanti presentano rilevanti debiti scaduti, senza avere i mezzi finanziari sufficienti per adempiere, e, presentano, ad oggi, una complessiva posizione debitoria pari ad euro 427.540,88.

Per quanto attiene il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare lo stesso è stimato in euro 114.000,00.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per i debitori di poter mantenere una capacità reddituale all' incirca pari a quella attuale, si è proposto il soddisfo integrale dei creditori ipotecari, mentre, per i creditori degradati, con privilegio mobiliare e/o chirografari una percentuale di soddisfo che va dal 20% al 5% (cfr. alleg. accordo)

L'art. 7 della legge 3 del 2012 consente di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, ma solo allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (cfr. **Cass. Ord. n. 4270 del 2021**<sup>1</sup>).

A norma dell'art.2746 c.c., il privilegio generale si estende a tutti i beni dei debitori. L'estensione del privilegio va, tuttavia, sempre riferita ai beni compresi nel patrimonio del debitore. Si ritiene che il privilegio generale non attribuisca alcun diritto sostanziale del creditore sul patrimonio del debitore ma una semplice posizione creditoria privilegiata, che opera soltanto nel momento del concorso sul ricavato della vendita del bene in sede esecutiva. E' il pignoramento fatto dal creditore che individua i singoli beni sui quali si esplica la prelazione del privilegio.

L'oggetto del privilegio generale è dunque l'intera totalità del patrimonio del debitore nel suo progressivo sviluppo, tenendo quindi conto, le vicende modificative- comprensivo quindi sia della perdita o alienazione dei beni, sia dei beni sopravvenuti al sorgere del credito privilegiato- in conformità ai principi di responsabilità patrimoniale (art. 2740c.c.) e della realizzazione delle pretese creditorie (art. 2741c.c.).

Sicchè, stante l'incapienza del patrimonio dell'istante, la proposta di accordo prevede la falcidia dei creditori privilegiati (garantiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c. e 2754 c.c.) e garantisce loro un soddisfacimento superiore rispetto a quello che i creditori potrebbero realizzare per il tramite della liquidazione dei beni e/o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La proposta presenta rilevanti vantaggi rispetto all'alternativa liquidatoria, prevedendo un soddisfacimento per i creditori superiore a quello realizzabile in alternativa, e, pertanto soddisfa il requisito richiesto dall'art.7, poiché con la proposta viene offerta la complessiva somma di Euro 133.000,00 a fronte dell'ipotesi liquidatoria di euro 80.625,00, corrispondente al prezzo base d'asta

<sup>1</sup> Corte di Cassazione, Sezione 6 1 Civile Ordinanza 18 febbraio 2021 n. 4270

In tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3 del 2012, ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, per i quali sia prevista la soddisfazione non integrale, va assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'organismo di composizione della crisi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che aveva respinto il reclamo avverso il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, assumendo che non era ammessa la falcidia parziale dei crediti muniti di privilegio generale).

66.642,26 con la restituzione della somma di euro 120.960,00 in 180 rate mensili di euro 672, 00 con scadenza dal 1 giugno 2009 al 2024.

A causa dei suddetti eventi ed al fine di provvedere alle esigenze familiari e al soddisfacimento dei debiti contratti nel 2007 i due coniugi si vedevano costretti ad accendere nuovi finanziamenti, facendo lievitare enormemente la situazione debitoria.

Il ricorso alla finanza esterna, ha avuto origine per sostenere spese non voluttuarie, ma necessarie al mantenimento della famiglia.

Si precisa che, quando il sig. [REDACTED] ha contratto i primi finanziamenti, non si è indebitato con la consapevolezza di non poter adempiere.

L'evento, quale il gravissimo incidente e il suo consequenziale stato di inabilità lavorativa, è sopravvenuto e imprevedibile non solo per chi ha contratto un finanziamento ma anche per chi lo eroga.

Alla luce dei fatti narrati, la situazione di sovra-indebitamento non è pertanto riconducibile ad investimenti compiuti imprudentemente, la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per far fronte è, invece, imputabile agli inevitabili eventi *ut supra*.

Il sig. [REDACTED] non ha colposamente determinato il sovra-indebitamento, e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di volerle adempiere, ma anzi lo ha fatto in prospettiva di un risanamento.

A ciò va aggiunto che, non emergendo, invero, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni di vita familiare, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa in capo ai proponenti, dovrebbe reputarsi semmai colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta ma, dal tenore del nuovo art. 7 c.2 lettera d-ter deve essere esclusa che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano (cfr. Tribunale di Napoli Nord, 06.02.2021). L'art. 7 comma 2 della legge n.3 del 2012 stabilisce che la valutazione del requisito della meritevolezza deve essere condotta alla luce dei principi contenuti nel codice della crisi di impresa, che precludono l'accesso alla procedura solo nel caso in cui il debitore abbia determinato lo stato di sovra-indebitamento con colpa grave, malafede o frode: colpa grave, malafede o frode che, nel caso di specie, non possono rinvenirsi nel comportamento dei debitori, come risulta dalla documentazione prodotta.

Ad oggi, il sig. [REDACTED] ha ripreso l'attività di lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la società [REDACTED] con un salario al netto pari ad euro 2.073,00 e, ha intenzione di adempiere le obbligazioni assunte rinunciando a qualsiasi tipo di svago.

## **2. LA SITUAZIONE DEL PROPONENTE**

### **2.1 SUL REDDITO MEDIO ANNUALE DEI PROPONENTI**

Per quanto concerne le capacità reddituali dei debitori, l'unica entrata disponibile è costituita dallo stipendio del sig. [REDACTED]

Il sig. [REDACTED] dal 2016 è lavoratore dipendente in qualità di autotrasportatore presso la società [REDACTED] Società Cooperativa e percepisce un reddito mensile pari ad euro 2.073,00.

### **2.2. SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI PROPONENTI**

Il patrimonio dei proponenti è costituito da:

a-unico immobile di proprietà degli istanti, oggetto del giudizio di pignoramento immobiliare recante rge 166-2014 acceso presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il cui valore di euro 107.500,00, ed è stato preso dalla relazione di stima dell'esperto nominato nella stessa procedura.

b-autovettura audi a 6 avant targata [REDACTED] del 2002 il cui valore commerciale è pari ad euro 3.000,00.

c-autovettura fiat multipla targata [REDACTED] del 2005 il cui valore commerciale è pari ad euro 1.000,00.

d-motoveicolo yamaha motor rj07 targato [REDACTED] del 2004 il cui valore commerciale è pari ad euro 2.500,00.

Dalla anzidetta situazione patrimoniale consegue che il patrimonio liquidabile è pari ad euro 114.000,00.

### **2.3 SUL MUTUO IPOTECARIO DELL'INTESA SAN PAOLO**

Con riguardo all'immobile sul quale grava la procedura esecutiva pignorativa rge 166-2014, si fa presente che lo stesso è stato acquisito nell'anno 2007, grazie alla concessione di un mutuo da parte del l'Istituto di credito Intesa San Paolo.

Il suddetto immobile risulta, gravato da ipoteca volontaria a favore del predetto istituto di credito.

Inoltre, il valore del predetto immobile è stato determinato, dalla relazione di stima dell'esperto nominato nella procedura esecutiva, in euro 107.500,00.

Dalla liquidazione di tale immobile l'Istituto di Credito Intesa San Paolo verrebbe soddisfatto al 33,84% mentre gli altri creditori verrebbero soddisfatti al 21,43%.

### **2.4 SULLA SITUAZIONE DEBITORIA DEI RICORRENTI**

La documentazione relativa alle somme vantate dai creditori nei confronti dei proponenti, così come illustrata nel seguente prospetto, è stata messa a disposizione del nominato OCC nelle vesti della Dott.ssa Giovanna Vespa che qui integralmente si riporta.

**Tabella 2: Dettaglio situazione debitoria**

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula /concessione	Num. Contratto	Creditore	Debito residuo	Categoria credito
Mutuo ipotecario immobiliare	28/09/2007	51749598	INTESA SAN PAOLO	75.934,16	Privilegiato immobiliare
Spese procedura prededucibili post ipotecari immobiliari			Fondo Procedura Esecutiva	10.000,00	Privilegiato immobiliare
IVA			Agenzia delle Entrate Riscossine	745,46	Privilegiato mobiliare
Tributi Enti locali Sanzioni e Interessi			Agenzia delle Entrate Riscossine	3.113,00	Privilegiato mobiliare
Tasse Camera di Commercio			Agenzia delle Entrate Riscossine	933,42	Privilegiato mobiliare
Tributi			Agenzia delle Entrate Riscossine	9.319,59	Privilegiato mobiliare
Tributi Erariali indiretti - Mobiliare			Agenzia delle Entrate Riscossine	926,63	Privilegiato mobiliare
Tributi			Agenzia delle Entrate Riscossine	17.225,89	Privilegiato mobiliare
Contributi			Agenzia delle Entrate Riscossine	28.992,63	Privilegiato mobiliare
Sanzioni Tributi			Agenzia delle Entrate Riscossine	34.608,95	Privilegiato mobiliare
Tributi			Agenzia delle Entrate Riscossine	23.797,37	Privilegiato mobiliare
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari			Dott. Morvillo Antonino Gerardo	3.806,40	Privilegiato mobiliare
Spese procedura prededucibili post ipotecari mobiliari			Avv. Coppola Luciano	3.645,50	Privilegiato mobiliare
Spese su Mutuo Ipotecario immobiliare			INTESA SAN PAOLO	25.719,12	Chirografario

Pag. 9 di 30

**Accordo di Ristrutturazione dei Debiti – ai sensi della Legge n.3 del 27 gennaio 2012**

Fin. Credito al consumo	27/04/2009	15913003	AGOS DUCATO SPA	113.196,46	Chirografario
Fin. Credito al consumo			ITALO SPV S.R.L	14.411,15	Chirografario
Apertura di credito in c/c	14/05/1999	0411/65510132	INTESA SAN PAOLO	17.108,86	Chirografario
Apertura di credito in c/c	19/04/2010	1000/294	INTESA SAN PAOLO	7.508,29	Chirografario

Nel prospetto sono riportati i singoli creditori con l'indicazione degli importi accertati e i costi dei professionisti che hanno prestato la propria attività nel corso della presente procedura.

### 3. LE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEGLI ISTANTI E DELLA PROPRIA FAMIGLIA.

Di seguito, viene riportato il prospetto relativo all'individuazione delle spese necessarie per il sostentamento degli istanti e della Loro famiglia.

<b>Dati reddituali personali</b>	
<b>Attuale reddito netto mensile del Debitore</b>	<b>2.073,00</b>
<b>Ulteriore reddito netto mensile</b>	<b>0,00</b>
<b>A) Totale Reddito Mensile</b>	<b>2.073,00</b>
<b>Spese personali</b>	
<b>B) Totale Spese Mensili</b>	<b>1.500,00</b>

Il totale delle spese mensili dichiarate e documentate è di euro 1.500,00 tuttavia i ricorrenti sono disposti ad un ulteriore sacrificio, riducendo le spese familiari in euro 1.000,00 mensili.

### 4. ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Prima di esporre la proposta dell'accordo per la composizione della crisi da sovra-indebitamento, occorre effettuare una previsione di quello che sarebbe il soddisfacimento dei crediti in caso di riparto finale di procedura di liquidazione del patrimonio, conseguente allo smobilizzo dell'attivo. Al riguardo, per il caso di specie, si rammenta che l'unico attivo disponibile consiste nel valore immobiliare e mobiliare.

Dalla anzidetta situazione patrimoniale consegue che, i debitori sono proprietari di un unico bene immobile, oggetto di procedura esecutiva, la cui vendita all' asta è fissata per il giorno 24.11.2021 per un prezzo base asta del valore di 95.500,00 e offerta minima di 71.625,00 e per la pertinenza prezzo base asta 12.000,00 offerta minima 9.000,00, per una somma complessiva pari ad euro 107.500,00 e offerta minima di euro 80.625,00.

In tal caso, va valutato che, in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno due esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50%(sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esperito.

Nel caso di specie, pensando verosimilmente ad un aggiudicazione dell'immobile anche al valore dell'offerta minima previsto nel primo esperimento di vendita, si presume un ricavato della vendita pari ad euro 80.625,00, a cui bisognerà sottrarre tutte le spese della procedura che ammontano a circa 10.000,00 euro, ricavando così una somma netta, pari ad euro 70.625,00, che non consentirebbe di soddisfare per intero l'unico creditore privilegiato e, certamente, non andrebbe a soddisfare in alcuna misura tutti i creditori chirografari.

Al contrario, con la presente proposta, i creditori, verrebbero soddisfatti in misura superiore a quella che ricaverebbero dalla vendita coattiva dell'immobile e, comunque, si garantirebbe seppur in misura parziale il soddisfacimento dei creditori chirografari e la conservazione dell'immobile dei ricorrenti che rappresenta la dimora del nucleo familiare.

L'importo complessivamente realizzabile all'apertura della liquidazione risulta inferiore a quello che i creditori otterrebbero con l'accettazione della proposta in oggetto. Di seguito si riporta il prospetto come illustrato nella relazione realizzata dalla Dott.ssa Vespa.

TABELLA 10: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio

Creditore	Graduazione	Debito residuo da proposta	Debito residuo rettificato	soddisfazione ipotesi liquidatoria	Debito ipotesi liquidatoria
INTESA SAN PAOLO	Privilegiato immobiliare	77.393,48	75.934,16	33,84%	25.698,77
Fondo Procedura Esecutiva	Privilegiato immobiliare	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00
Morvillo Antonino Gerardo	Privilegiato mobiliare	3.806,40	3.806,40	100,00%	3.806,40
Coppola Luciano	Privilegiato mobiliare	3.645,50	3.645,50	100,00%	3.645,50
COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	Privilegiato mobiliare	2.548,00	2.548,00	21,43%	545,94
Agenzia delle Entrate Riscossine	Privilegiato mobiliare	745,46	745,46	21,43%	159,73
Agenzia delle Entrate Riscossine	Privilegiato mobiliare	3.113,00	3.113,00	21,43%	667,00
Agenzia delle Entrate Riscossine	Privilegiato mobiliare	933,42	933,42	21,43%	200,00
Agenzia delle Entrate Riscossine	Privilegiato mobiliare	9.319,59	9.319,59	21,43%	1.996,85
Agenzia delle Entrate Riscossine	Privilegiato mobiliare	926,63	926,63	21,43%	198,54
Agenzia delle Entrate Riscossine	Privilegiato mobiliare	17.225,89	17.225,89	21,43%	3.690,88
Agenzia delle Entrate Riscossine	Privilegiato mobiliare	28.992,63	28.992,63	21,43%	6.212,07
Agenzia delle Entrate Riscossine	Privilegiato mobiliare	23.797,37	34.608,95	21,43%	7.415,44

Agenzia delle Entrate Riscossine	Chirografario	25.575,76	23.797,37	21,43%	5.098,91
	Chirografario	34.000,00	34.000,00	21,43%	7.284,97
AGOS DUCATO SPA	Chirografario	2.050,61	0,00	21,43%	0,00
AGOS DUCATO SPA	Chirografario	113.196,46	113.196,46	21,43%	24.253,90
ITALO SPV S.R.L	Chirografario	14.411,15	14.411,15	21,43%	3.087,79
INTESA SAN PAOLO x spese e interessi mutuo	Chirografario	0,00	25.719,12	21,43%	5.510,68
INTESA SAN PAOLO	Chirografario	8.938,43	17.108,86	21,43%	3.665,81
INTESA SAN PAOLO	Chirografario	3.861,98	7.508,29	21,43%	1.608,75
<b>TOTALI</b>		<b>384.481,76</b>	<b>427.540,88</b>		<b>114.747,94</b>

## 5. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Per fronteggiare il sovra-indebitamento, è consentito, al debitore, concludere un accordo con i creditori che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (artt. 6, comma 1, e 8, comma 1, legge 3 del 2012).

Gli artt. 7 e 8 della L. n. 3 del 2012 non dettano alcuna disposizione specifica in ordine al rispetto di determinati vincoli, di tempistiche o di percentuali minime di pagamento, prevedendo, esclusivamente, che il debitore in stato di sovra-indebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli OCC, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c. e delle disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi.

L'art. 8- nel regolare il contenuto dell'accordo- non specifica le modalità attraverso le quali soddisfare i crediti, se non stabilendo attraverso qualsiasi forma e dunque rimettendo all'autonomia del debitore l'individuazione di tali modalità, con il solo rispetto delle norme imperative e della funzione dell'accordo. Detto ciò, effettuata la precedente esposizione, si procede, nel prosieguo ad illustrare la modalità proposta di risoluzione della presente crisi da sovra-indebitamento, con indicazione degli importi da proporre secondo la vigente normativa ai singoli creditori.

Onde consentire il massimo soddisfacimento dei creditori, al fine di poter soddisfare nella percentuale maggiore i creditori, si illustrano di seguito gli importi proposti.

Creditore	Graduazione	Debito residuo da proposta	Debito residuo rettificato	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio	% Voto
INTESA SAN PAOLO	Privilegiato immobiliare	77.393,48	75.934,16	100%	75.934,16	0%	60,82
Fondo Procedura Esecutiva	Privilegiato immobiliare	10.000,00	10.000,00	100%	10.000,00	0%	8,01
Morvillo Antonino Gerardo	Privilegiato mobiliare	3.806,40	3.806,40	100%	3.806,40	0%	3,05
Coppola Luciano	Privilegiato mobiliare	3.645,50	3.645,50	100%	3.645,50	0%	2,92
COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	Privilegiato mobiliare	2.548,00	2.548,00	20%	509,60	80%	0,41
Agenzia delle Entrate Riscossine	Privilegiato mobiliare	745,46	745,46	20%	149,09	80%	0,12
Agenzia delle Entrate Riscossine	Privilegiato mobiliare	3.113,00	3.113,00	20%	622,60	80%	0,50
Agenzia delle Entrate Riscossine	Privilegiato mobiliare	933,42	933,42	20%	186,68	80%	0,15
Agenzia delle Entrate Riscossine	Privilegiato mobiliare	9.319,59	9.319,59	20%	1.863,92	80%	1,49
Agenzia delle Entrate Riscossine	Privilegiato mobiliare	926,63	926,63	20%	185,33	80%	0,15
Agenzia delle Entrate Riscossine	Privilegiato mobiliare	17.225,89	17.225,89	20%	3.445,18	80%	2,76
Agenzia delle Entrate Riscossine	Privilegiato mobiliare	28.992,63	28.992,63	20%	5.798,53	80%	4,64
Agenzia delle Entrate Riscossine	Privilegiato mobiliare	23.797,37	34.608,95	20%	6.921,79	80%	5,54

Agenzia delle Entrate Riscossine	Chirografario	25.575,76	23.797,37	5%	1.189,87	95%	0,95
[REDACTED]	Chirografario	34.000,00	34.000,00	5%	1.700,00	95%	1,36
AGOS DUCATO SPA	Chirografario	2.050,61	0,00	5%	0,00	95%	0,00
AGOS DUCATO SPA	Chirografario	113.196,46	113.196,46	5%	5.659,82	95%	4,53
ITALO SPV S.R.L	Chirografario	14.411,15	14.411,15	5%	720,56	95%	0,58
INTESA SAN PAOLO x spese e interessi mutuo	Chirografario	0,00	25.719,12	5%	1.285,96	95%	1,03
INTESA SAN PAOLO	Chirografario	8.938,43	17.108,86	5%	855,44	95%	0,69
INTESA SAN PAOLO	Chirografario	3.861,98	7.508,29	5%	375,41	95%	0,30
<b>TOTALI</b>		<b>384.481,76</b>	<b>427.540,88</b>		<b>124.855,84</b>		

Il piano prevede:

l'integrale soddisfo del creditore ipotecario immobiliare, e, una percentuale di soddisfo diversa per i creditori con privilegio mobiliare e per i creditori chirografari, che va dal 20% al 5%. Quindi, si procederà a stralciare le sole categorie del Mobiliare e chirografaria.

Va detto, al riguardo, che la finalità della legge sul sovra-indebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, ricollegandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali l'unica casa di abitazione.

In tal caso, l'importo proposto, supera quello stimato per i beni mobili ed immobili, pari al 10% dello stesso, e, la possibilità di incasso da parte delle diverse tipologie di creditori prevede una previsione di soddisfo sicuramente superiore a quella liquidatoria.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art.14 ter L. 3 del 2012 si evidenzia la convenienza per il ceto creditorio della presente procedura rispetto alla procedura di liquidazione del bene.

Con la seguente proposta, gli istanti vogliono recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa, modificando la composizione della propria attuale posizione debitoria.

Il ricorso allo strumento della Legge 3 del 2012 trova ragione proprio nella, ora acquisita, consapevolezza da parte dei ricorrenti della responsabilità derivante dalle garanzie rilasciate nei confronti del sistema bancario e nella volontà di far fronte al soddisfacimento dei debiti assunti con le limitate risorse finanziarie disponibili.

I sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] infatti, prevedono la possibilità di stralciare una quota parte del proprio debito per poter immaginare una vita serena, così come la *ratio* della legge n.3 del 2012 prevede per i soggetti sovra-indebitati ed in richiamo anche all'art.53 della Costituzione che statuisce il c.d. *minimo vitale*, cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla propria famiglia.

Gli istanti, consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i loro creditori (sebbene alcuni solo parzialmente) avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando i propri debiti.

Infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella del bene immobile, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima dello stesso, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c. comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato (cfr. Cass. n. 27544 del 2019).

Per cui, il piano proposto appare la migliore alternativa che permette di tutelare i creditori, al fine di soddisfare nella misura migliore possibile, in modo certo e tempestivo, considerando anche il fatto che l'alternativa della liquidazione del patrimonio porterebbe ad un'alternativa peggiore per gli stessi creditori.

La crisi finanziaria è palese e trova nell'accoglimento di quanto proposto dalla legge n. 3 del 2012 l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva.

## 6. SULLE TEMPISTICHE DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

Premesso che la L. 27 gennaio 2012, n.3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra-indebitamento per i debitori non assoggettati alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, né indicazioni al riguardo si rinviengono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, per cui risulta condivisibile quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012, un durata superiore al quinquennio ( cfr. Cass. n. 27544 del 2019, Cass. n. 17834 del 2019).

Per cui, nel caso di specie, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate, si è proposto un piano di pagamento dei debiti in 133 rate mensili del valore di euro 1.000,00, secondo lo scadenziario che si allega.

**TABELLA 11 : Prospetto sintetico consolidamento debiti**

Decorrenza (Mesi successivi al decreto di omologa)	Rata totale	Data	Suddivisione rate per creditori					
			A)	B)	C)	D)	E)	F)
1° Mese	1000,00	31/01/2022	1.000,00					
2° Mese	1000,00	28/02/2022	1.000,00					
3° Mese	1000,00	31/03/2022	1.000,00					
4° Mese	1000,00	30/04/2022	1.000,00					
5° Mese	1000,00	31/05/2022	1.000,00					
6° Mese	1000,00	30/06/2022	1.000,00					
7° Mese	1000,00	31/07/2022	1.000,00					
8° Mese	1000,00	31/08/2022	1.000,00					
9° Mese	1000,00	30/09/2022	341,87	658,13				
10° Mese	1000,00	31/10/2022	0,00	1.000,00				
11° Mese	1000,00	30/11/2022		1.000,00				
12° Mese	1000,00	31/12/2022		1.000,00				
13° Mese	1000,00	31/01/2023		1.000,00				
14° Mese	1000,00	28/02/2023		1.000,00				
15° Mese	1000,00	31/03/2023		1000,00				
16° Mese	1000,00	30/04/2023		793,77	206,23			
17° Mese	1000,00	31/05/2023		0,00	1.000,00			
18° Mese	1000,00	30/06/2023			1.000,00			
19° Mese	1000,00	31/07/2023			1.000,00			
20° Mese	1000,00	31/08/2023			1.000,00			
21° Mese	1000,00	30/09/2023			1.000,00			
22° Mese	1000,00	31/10/2023			1.000,00			
23° Mese	1000,00	30/11/2023			1.000,00			

24° Mese	1000,00	31/12/2023			1.000,00			
25° Mese	1000,00	31/01/2024			1.000,00			
26° Mese	1000,00	29/02/2024			793,77	206,23		
27° Mese	1000,00	31/03/2024			0,00	1.000,00		
28° Mese	1000,00	30/04/2024				1.000,00		
29° Mese	1000,00	31/05/2024				1.000,00		
30° Mese	1000,00	30/06/2024				1.000,00		
31° Mese	1000,00	31/07/2024				1.000,00		
32° Mese	1000,00	31/08/2024				1.000,00		
33° Mese	1000,00	30/09/2024				1.000,00		
34° Mese	1000,00	31/10/2024				1.000,00		
35° Mese	1000,00	30/11/2024				1.000,00		
36° Mese	1000,00	31/12/2024				1.000,00		
37° Mese	1000,00	31/01/2025				1.000,00		
38° Mese	1000,00	28/02/2025				1.000,00		
39° Mese	1000,00	31/03/2025				1.000,00		
40° Mese	1000,00	30/04/2025				1.000,00		
41° Mese	1000,00	31/05/2025				1.000,00		
42° Mese	1000,00	30/06/2025				1.000,00		
43° Mese	1000,00	31/07/2025				1.000,00		
44° Mese	1000,00	31/08/2025				1.000,00		
45° Mese	1000,00	30/09/2025				1.000,00		
46° Mese	1000,00	31/10/2025				1.000,00		
47° Mese	1000,00	30/11/2025				1.000,00		
48° Mese	1000,00	31/12/2025				1.000,00		
49° Mese	1000,00	31/01/2026				1.000,00		
50° Mese	1000,00	28/02/2026				1.000,00		
51° Mese	1000,00	31/03/2026				1.000,00		
52° Mese	1000,00	30/04/2026				1.000,00		
53° Mese	1000,00	31/05/2026				1.000,00		
54° Mese	1000,00	30/06/2026				1.000,00		
55° Mese	1000,00	31/07/2026				1.000,00		
56° Mese	1000,00	31/08/2026				1.000,00		
57° Mese	1000,00	30/09/2026				1.000,00		
58° Mese	1000,00	31/10/2026				1.000,00		
59° Mese	1000,00	30/11/2026				1.000,00		
60° Mese	1000,00	31/12/2026				1.000,00		
61° Mese	1000,00	31/01/2027				1.000,00		
62° Mese	1000,00	28/02/2027				1.000,00		
63° Mese	1000,00	31/03/2027				1.000,00		
64° Mese	1000,00	30/04/2027				1.000,00		
65° Mese	1000,00	31/05/2027				1.000,00		
66° Mese	1000,00	30/06/2027				1.000,00		
67° Mese	1000,00	31/07/2027				1.000,00		
68° Mese	1000,00	31/08/2027				1.000,00		
69° Mese	1000,00	30/09/2027				1.000,00		
70° Mese	1000,00	31/10/2027				1.000,00		
71° Mese	1000,00	30/11/2027				1.000,00		
72° Mese	1000,00	31/12/2027				1.000,00		
73° Mese	1000,00	31/01/2028				1.000,00		
74° Mese	1000,00	29/02/2028				1.000,00		
75° Mese	1000,00	31/03/2028				1.000,00		
76° Mese	1000,00	30/04/2028				1.000,00		
77° Mese	1000,00	31/05/2028				1.000,00		
78° Mese	1000,00	30/06/2028				1.000,00		
79° Mese	1000,00	31/07/2028				1.000,00		
80° Mese	1000,00	31/08/2028				1.000,00		
81° Mese	1000,00	30/09/2028				1.000,00		
82° Mese	1000,00	31/10/2028				1.000,00		
83° Mese	1000,00	30/11/2028				1.000,00		
84° Mese	1000,00	31/12/2028				1.000,00		
85° Mese	1000,00	31/01/2029				1.000,00		
86° Mese	1000,00	28/02/2029				1.000,00		
87° Mese	1000,00	31/03/2029				1.000,00		
88° Mese	1000,00	30/04/2029				1.000,00		
89° Mese	1000,00	31/05/2029				1.000,00		
90° Mese	1000,00	30/06/2029				1.000,00		
91° Mese	1000,00	31/07/2029				1.000,00		
92° Mese	1000,00	31/08/2029				1.000,00		
93° Mese	1000,00	30/09/2029				1.000,00		
94° Mese	1000,00	31/10/2029				1.000,00		
95° Mese	1000,00	30/11/2029				1.000,00		
96° Mese	1000,00	31/12/2029				1.000,00		
97° Mese	1000,00	31/01/2030				1.000,00		
98° Mese	1000,00	28/02/2030				1.000,00		
99° Mese	1000,00	31/03/2030				1.000,00		
100° Mese	1000,00	30/04/2030				1.000,00		
101° Mese	1000,00	31/05/2030				1.000,00		
102° Mese	1000,00	30/06/2030				727,93	272,07	
103° Mese	1000,00	31/07/2030					1.000,00	
104° Mese	1000,00	31/08/2030					1.000,00	
105° Mese	1000,00	30/09/2030					1.000,00	
106° Mese	1000,00	31/10/2030					1.000,00	
107° Mese	1000,00	30/11/2030					1.000,00	
108° Mese	1000,00	31/12/2030					1.000,00	
109° Mese	1000,00	31/01/2031					1.000,00	
110° Mese	1000,00	28/02/2031					1.000,00	
111° Mese	1000,00	31/03/2031					1.000,00	
112° Mese	1000,00	30/04/2031					1.000,00	
113° Mese	1000,00	31/05/2031					1.000,00	
114° Mese	1000,00	30/06/2031					1.000,00	
115° Mese	1000,00	31/07/2031					1.000,00	
116° Mese	1000,00	31/08/2031					1.000,00	
117° Mese	1000,00	30/09/2031					1.000,00	
118° Mese	1000,00	31/10/2031					1.000,00	
118° Mese	1000,00	31/10/2031					1.000,00	
119° Mese	1000,00	30/11/2031					1.000,00	
120° Mese	1000,00	31/12/2031					1.000,00	
121° Mese	1000,00	31/01/2032					1.000,00	
122° Mese	1000,00	29/02/2032					410,64	589,36
123° Mese	1000,00	31/03/2032						1.000,00
124° Mese	1000,00	30/04/2032						1.000,00
125° Mese	1000,00	31/05/2032						1.000,00
126° Mese	1000,00	30/06/2032						1.000,00
127° Mese	1000,00	31/07/2032						1.000,00
128° Mese	1000,00	31/08/2032						1.000,00
129° Mese	1000,00	30/09/2032						1.000,00
130° Mese	1000,00	31/10/2032						1.000,00
131° Mese	1000,00	30/11/2032						1.000,00
132° Mese	1000,00	31/12/2032						1.000,00
133° Mese	1000,00	31/01/2033						1197,70

*Ad abundantiam*, si precisa che, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti, purchè gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre soluzioni alternative praticabili, principio più volte sancito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. **ordinanza n.27544 del 28 ottobre 2018**).

*Salvis iuribus*

PER TUTTI I SUPERIORI MOTIVI

Gli esponenti *ut supra*,

CONCLUDONO

Affinchè Voglia l'Onorevole Tribunale di Nocera Inferiore, così deliberare:

- Dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovra-indebitamento di cui all'art. 7 comma 1, legge 3 del 2012 nei confronti dei sig.ri [REDACTED]
- Disporre con la massima sollecitudine ed urgenza la sospensione della procedura espropriativa, pendente dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore R.G.E. n. 166/2014 – Dott. Luigi Bobbio, udienza per la vendita fissata il 24/11/2021.
- Ordinare ex art 10 comma 2 lett. c legge n. 3 del 2012 che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne disposti sequestri conservative ne acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
- Fissare ex art. 10, comma 1, L. n. 3 del 2012, con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nelle rispettive sedi legali, analiticamente indicate nella relazione allegata, nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, e la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi.
- All'esito, ritenuti fondati i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L.3/2012, ritenuto raggiunto l'accordo, emettere provvedimento di omologa del medesimo, con ogni consequenziale statuizione.

Sin da ora, ai sensi dell'art. 9 comma 3-ter della L.3/2012, si chiede all'III.mo Sig. G.D. di concedere un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti, oltre quelli acclarati in Questa sede.

SI PRODUCONO

- oltre i documenti citati nel corpo del presente atto, ossia :

- procura alle liti
- certificato stato di famiglia
- documento d identità [REDACTED]
- documento d identità [REDACTED]
- certificato carico pendente [REDACTED]
- certificato Carico pendente [REDACTED]
- certificati medici
- estratto conto previdenziale [REDACTED]
- conto corrente bper a favore del piano
- avviso di vendita procedura esecutiva n. 166 del 2014

- si produce tutta la documentazione esaminata dall' O.C.C. nonché relazione particolareggiata della Dott.ssa Giovanna Vespa.

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato è di euro 98,00 e la marca per i diritti di euro 27,00.

Nocera Inferiore, addì 15 novembre 2021

Con osservanza.

*Avv. Lorena Coppola(\*)*

*Avv. Luciano Coppola (\*)*

(\*) Firmato digitalmente

# GIOVANNA VESPA

Commercialista – Revisore dei conti

## **RELAZIONE SULLE MODIFICHE DA COMUNICARE AI CREDITORI**

*Connessa alla proposta di accordo per la composizione della crisi da  
sovra indebitamento*

### DEBITORI

Sig. [REDACTED] C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], attualmente dipendente con mansione di [REDACTED] presso la Società "[REDACTED]", e la Sig.ra [REDACTED] C.F.: [REDACTED] nata a [REDACTED] entrambi residenti in [REDACTED], assistiti dall' Avv. Luciano Coppola, dall' Avv. Lorena Coppola e dal Dott. Morvillo Antonino.

### GESTORE DELLA CRISI

**Dott.ssa Giovanna Vespa**, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nocera Inferiore al n. 702 A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 170594.

**Ill.mo Sig. Giudice,**

la sottoscritta **Giovanna Vespa**, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Nocera Inferiore al n. 702/A, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla Via F. Lanzara, 33, nominata dall'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nocera Inferiore quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovra indebitamento tramite Determinazione del Referente n. 82 del 22/12/2020 nella procedura n. 15/2020 (numero 82 R.T.G.A.) richiesta dai **coniugi** [REDACTED] e [REDACTED] espone quanto segue:

La sottoscritta professionista ha dato seguito al dispositivo emesso a seguito dell'udienza dell'08/07/2022 relativo alla procedura n. 3/2021 R.G. Acc. Comp., con la quale la Signoria Vostra chiedeva di controllare l'esito del contraddittorio instaurato con l'INPS dalla parte ricorrente al fine di escludere l'importo richiesto dall'ente alla Sig.ra [REDACTED], per contributi previdenziali. A seguito del suddetto contraddittorio l'Ente ha confermato la legittimità della pretesa creditoria nei confronti della

84014 NOCERA INFERIORE (SA) – Via F. Lanzara n. 33 - Mob: [REDACTED]  
E-mail: giovanna-vespa@tiscali.it – PEC: giovanna-vespa@pec.it  
C.F.: [REDACTED] – P.IVA [REDACTED]

# GIOVANNA VESPA

Commercialista – Revisore dei conti

Sig. [REDACTED] per i contributi INPS maturati fino alla data di cancellazione della Società (avvenuta il [REDACTED] di cui la suddetta era Socia Accomandatara.

Si fa presente che parte dei contributi richiesti erano stati ceduti al Concessionario della riscossione e rientravano tra i debiti maturati nei confronti dell'Agenzia Delle Entrate Riscossioni inseriti nell'accordo.

Si rileva che dalla documentazione fornita dalla parte debitrice (estratto situazione debitoria INPS al 16/11/2022 ed estratto Agenzia delle Entrate Riscossione sempre al 16/11/2022) risultano i seguenti crediti vantati nei confronti degli Enti:

- per Agenzia delle Entrate Riscossione il totale è dato dalla precisazione del credito fatta dall'Agenzia in data 14/03/2022 e la presenza, rispetto alla situazione precedente, dell'avviso di addebito INPS nr. 40020220001832963000 di € 4.258,17 (credito infasato dall'INPS);
- per l'INPS un credito vantato nei confronti della Sig. [REDACTED] di € 6.203,05 relativo ai contributi dovuti per l'anno 2021 e per la quota dovuta in proporzione nel 2022.

Di seguito la rappresentazione delle percentuali di voto (prima della rettifica degli importi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'INPS):

Debito	Gradazione	Creditori	Debito residuo	Ipotesi Accordo		
				% soddisfazione	Valore del Debito	% Classe Voto
Mutuo Ipotecario	Privilegiato immobiliare	INTESA SAN PAOLO	75.934,16	100,000%	75.934,16	-
Consulenza	Privilegiato immobiliare	Dott. Morvillo e Avv. Coppola	7.451,90	100,000%	7.451,90	-
Spese procedura prededucibili	Privilegiato Immobiliare	Spese procedura esecutiva	10.000,00	100,000%	10.000,00	-
OCC	Privilegiato Immobiliare	Spese procedura OCC	8.796,93	100,000%	8.796,93	-
	Privilegiato mobiliare	Agenzia delle Entrate Riscossione	95.865,57	20,000%	19.173,12	28,70
Tributi	Privilegiato mobiliare	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	2.548,00	20,000%	509,60	0,76
	Chirografario	Agenzia delle Entrate Riscossione	23.797,37	5,000%	1.189,87	7,12

84014 NOCERA INFERIORE (SA) – Via F. Lanzara n. 33 - Mob: [REDACTED]

E-mail: giovanna-vespa@tiscali.it – PEC: giovanna-vespa@pec.it

C.F.: [REDACTED] – P.IVA [REDACTED]

# GIOVANNA VESPA

Commercialista – Revisore dei conti

Debiti commerciali - Fornitori	Chirografario	[REDACTED]	34.000,00	5,000%	1.700,00	<b>10,17</b>
Fin. Credito al consumo	Chirografario	AGOS DUCATO SPA	113.196,46	5,000%	5.659,82	<b>33,87</b>
Fin. Credito al consumo	Chirografario	ITALO SPV S.R.L	14.411,15	5,000%	720,56	<b>4,31</b>
Apertura di credito in c/c n.0411/65510132	Chirografario	INTESA SAN PAOLO	17.108,86	5,000%	855,44	<b>5,12</b>
Apertura di credito in c/c n.1000/294	Chirografario	INTESA SAN PAOLO	7.508,29	5,000%	375,41	<b>2,25</b>
Mutuo chirografario n.51749598	Chirografario	INTESA SAN PAOLO	25.719,12	5,000%	1.285,96	<b>7,70</b>
<b>Importo totale Debito Residuo</b>			<b>436.337,81</b>			
<b>Importo debito per calcolo % voto</b>			<b>334.154,82</b>			

Di seguito la rappresentazione delle percentuali di voto (dopo la rettifica degli importi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'INPS):

Natura del Debito	Gradazione	Creditore	Debito residuo	Ipotesi Accordo		% Classe Voto
				% soddisfazione	Valore del Debito	
Mutuo Ipotecario immobiliare	Privilegiato immobiliare	INTESA SAN PAOLO	75.934,16	100,000%	75.934,16	-
Consulenza	Privilegiato immobiliare	Dott. Morvillo e Avv. Coppola	7.451,90	100,000%	7.451,90	-
Spese procedura asta beni immobili	Privilegiato Immobiliare	Spese Procedura Esecutiva	10.000,00	100,000%	10.000,00	-
OCC	Privilegiato immobiliare	Spese procedura OCC	8.796,93	100,000%	8.796,93	-
	Privilegiato mobiliare	Agenzia delle Entrate Riscossione	85.120,48	20,00%	17.024,10	<b>25,78</b>
Tributi	Privilegiato mobiliare	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	2.548,00	20,00%	509,60	<b>0,77</b>
Contributi	Privilegiato mobiliare	INPS	6.203,05	20,00%	1.240,61	<b>1,88</b>
	Chirografo	Agenzia delle Entrate Riscossione	24.332,94	5,000%	1.216,65	<b>7,37</b>
Debiti commerciali - Fornitori	Chirografo	[REDACTED]	34.000,00	5,000%	1.700,00	<b>10,30</b>
Fin. Credito al consumo	Chirografo	AGOS DUCATO SPA	113.196,46	5,000%	5.659,82	<b>34,29</b>

# GIOVANNA VESPA

Commercialista – Revisore dei conti

Fin. Credito al consumo	Chirografo	ITALO SPV S.R.L	14.411,15	5,000%	720,56	<b>4,37</b>
Apertura di credito in c/c n.0411/65510132	Chirografo	INTESA SAN PAOLO	17.108,86	5,000%	855,44	<b>5,18</b>
Apertura di credito in c/c n.1000/294	Chirografo	INTESA SAN PAOLO	7.508,29	5,000%	375,41	<b>2,27</b>
Mutuo chirografario n.51749598	Chirografo	INTESA SAN PAOLO	25.719,12	5,000%	1.285,96	<b>7,79</b>
<b>Importo totale Debito Residuo</b>	<b>432.331,34</b>					
<b>Importo debito per calcolo % voto</b>	<b>330.148,35</b>					

Con osservanza

Nocera Inferiore, 17 Novembre 2022

Il professionista f. f. Organismo di Composizione della Crisi

Dott.ssa Giovanna Vespa

# GIOVANNA VESPA

Commercialista – Revisore dei conti

## ***INTEGRAZIONE RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI***

***Connessa alla proposta di accordo per la composizione della crisi da  
sovra indebitamento***

### **DEBITORI**

Sig. [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], attualmente dipendente con mansione di autotrasportatore presso la Società [REDACTED], e la Sig.ra [REDACTED], C. F. [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] entrambi residente in [REDACTED] alla [REDACTED] n. [REDACTED], assistiti dall' Avv. Luciano Coppola, dall' Avv. Lorena Coppola e dal Dott. Morvillo Antonino.

### **GESTORE DELLA CRISI**

**Dott.ssa Giovanna Vespa**, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nocera Inferiore al n. 702 A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 170594.

La sottoscritta **Giovanna Vespa**, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Nocera Inferiore al n. 702/A, con studio in Nocera Inferiore (SA) alla Via F. Lanzara, 33, nominata dall'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nocera Inferiore quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi da sovra indebitamento tramite Determinazione del Referente n. 82 del 22/12/2020 nella procedura n. 15/2020 (numero 82 R.T.G.A.) richiesta dai **coniugi [REDACTED] e [REDACTED]**, tenuto conto delle variazioni che sono state rappresentate in corso di giudizio e preso atto delle modifiche al piano da effettuarsi con riferimento alla situazione debitoria, espone quanto segue:

a seguito del deposito del ricorso ai sensi dell'art. 10 e ss. L. 3/20212 presentato da [REDACTED] e [REDACTED], avente ad oggetto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il Giudice Dott.ssa Bianca Manuela Longo con decreto del 16/02/2022

# GIOVANNA VESPA

*Commercialista – Revisore dei conti*

aveva fissato per la comparizione dei debitori istanti, del gestore della crisi e dei creditori, udienza all'08/04/2022 ai fini dell'omologazione e stabilito un termine per la comunicazione ai creditori del ricorso e del decreto su menzionato, al fine di dichiarare la loro posizione nei confronti della proposta.

All'udienza dell'08/04/2022 è stata depositata dalla sottoscritta la relazione con i consensi espressi dai creditori, precisando di aver ricevuto solo il voto negativo dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione (con il solo consenso della Commissione Tributaria di Salerno).

La sottoscritta, inoltre, ha fatto presente, che solo a seguito della precisazione del credito da parte di ADER si è venuti a conoscenza di una posizione creditoria dell'INPS, nonostante quest'ultima fosse stata notiziata del deposito del ricorso e del piano. Tale ulteriore credito deriva dalla qualifica della ricorrente come socia accomandataria di una S.a.s.

A seguito di tale precisazione l'Avv. Coppola, in qualità di difensore delle parti ricorrenti, ha precisato che di fatto tale S.a.s. risultava inattiva dal 2011/2012 circa, pur non essendo stata cancellata dal Registro Delle Imprese, ed ha richiesto un rinvio ritenendo di poter richiedere l'annullamento del dovuto all'Ente creditore.

Preso atto delle precisazioni fatte, il Giudice ha dunque rinviato all'udienza dell'08/07/2022. Nel corso di tale udienza l'Avv. Coppola ha fatto presente che era stata posta in essere la liquidazione della S.a.s. ed ha richiesto un ulteriore rinvio per concludere l'interlocuzione instaurata con l'INPS. La sottoscritta ha inoltre evidenziato come, da precisazione del credito di ADER ricevuta tramite pec in data 14/03/2022, l'importo comunicato risultava essere inferiore a quello considerato nel piano originario depositato, pertanto andava rettificato. Inoltre l'OCC aveva ricevuto un acconto sul proprio compenso di € 2.690,00 che andava decurtato dalla somma precedentemente indicata. A seguito delle richieste dell'Avv. Coppola e delle precisazioni della sottoscritta è stato concesso dal Giudice un ulteriore rinvio al 18/11/2022.

All'udienza del 18/11/2022 l'Avv. Coppola ha comunicato la definitiva chiusura della S.a.s..

Non essendo stato raggiunto nessun accordo con l'INPS, il Giudice, preso atto della tardiva precisazione dell'ulteriore credito da parte dell'INPS e della sostanziale non variazione del piano sottolineata dalla sottoscritta in termini di percentuale di soddisfazione dei creditori (ad esclusione dell'ADER per la quale la riduzione risulta essere dovuta alla rettifica degli importi e non alla soddisfazione di un ulteriore creditore) ha ritenuto necessario che la parte ricorrente proponga una modifica al piano originario inerente il piano dei pagamenti con indicazione delle rate mensili, il tempo complessivo del piano e le nuove percentuali di soddisfazione includendo anche il nuovo creditore. L'udienza è stata, pertanto, rinviata al 27/01/2023 alle ore 10.30.

# GIOVANNA VESPA

*Commercialista – Revisore dei conti*

La sottoscritta professionista ha dato dapprima seguito al dispositivo emesso dal Giudice Dott.ssa Bianca Manuela Longo, a seguito dell'udienza dell'08/07/2022 relativo alla procedura n. 3/2021 R.G. Acc. Comp., con il quale si chiedeva di controllare l'esito del contraddittorio instaurato con l'INPS dalla parte ricorrente al fine di escludere l'importo richiesto dall'ente alla Sig.ra [REDACTED], per contributi previdenziali. A seguito del suddetto contraddittorio l'Ente ha confermato la legittimità della pretesa creditoria nei confronti della Sig. [REDACTED] per i contributi INPS maturati fino alla data di cancellazione della Società (avvenuta il 19/07/2022) di cui la suddetta era Socia Accomandataria.

Si fa presente che parte dei contributi richiesti erano stati ceduti al Concessionario della riscossione e rientravano tra i debiti maturati nei confronti dell'Agenzia Delle Entrate Riscossione inseriti nell'accordo.

Si rileva che dalla documentazione fornita dalla parte debitrice (estratto situazione debitoria INPS al 16/11/2022 ed estratto Agenzia delle Entrate Riscossione sempre al 16/11/2022) risultano i seguenti crediti vantati nei confronti degli Enti:

- per **Agenzia delle Entrate Riscossione** il totale è dato dalla precisazione del credito fatta dall'Agenzia in data 14/03/2022 e, rispetto alla situazione precedente, dal credito portato dall'avviso di addebito INPS nr. 40020220001832963000 di € 4.258,17 (credito infasato dall'INPS);
- per l'**INPS** un credito vantato nei confronti della Sig. [REDACTED] di € 6.203,05 relativo ai contributi dovuti per l'anno 2021 e per la quota dovuta in proporzione nel 2022.

Di seguito la rappresentazione delle percentuali di voto e la percentuale di soddisfazione dei creditori (**prima della rettifica degli importi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'INPS**):

# GIOVANNA VESPA

Commercialista – Revisore dei conti

Debito	Gradazione	Creditori	Debito residuo	Ipotesi Accordo		
				% soddisfazione	Valore del Debito	% Classe Voto
Mutuo Ipotecario	Privilegiato immobiliare	INTESA SAN PAOLO	75.934,16	100,000%	75.934,16	-
Consulenza	Privilegiato immobiliare	Dott. Morvillo e Avv. Coppola	7.451,90	100,000%	7.451,90	-
Spese procedura prededucibili	Privilegiato Immobiliare	Spese procedura esecutiva	10.000,00	100,000%	10.000,00	-
OCC	Privilegiato Immobiliare	Spese procedura OCC	8.796,93	100,000%	8.796,93	-
	Privilegiato mobiliare	Agenzia delle Entrate Riscossione	95.865,57	20,000%	19.173,12	<b>28,70</b>
Tributi	Privilegiato mobiliare	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	2.548,00	20,000%	509,60	<b>0,76</b>
	Chirografario	Agenzia delle Entrate Riscossione	23.797,37	5,000%	1.189,87	<b>7,12</b>
Debiti commerciali - Fornitori	Chirografario	G [REDACTED] S.p.A.	34.000,00	5,000%	1.700,00	<b>10,17</b>
Fin. Credito al consumo	Chirografario	AGOS DUCATO SPA	113.196,46	5,000%	5.659,82	<b>33,87</b>
Fin. Credito al consumo	Chirografario	ITALO SPV S.R.L	14.411,15	5,000%	720,56	<b>4,31</b>
Apertura di credito in c/c n.0411/65510132	Chirografario	INTESA SAN PAOLO	17.108,86	5,000%	855,44	<b>5,12</b>
Apertura di credito in c/c n.1000/294	Chirografario	INTESA SAN PAOLO	7.508,29	5,000%	375,41	<b>2,25</b>
Mutuo chirografario n.51749598	Chirografario	INTESA SAN PAOLO	25.719,12	5,000%	1.285,96	<b>7,70</b>
<b>Importo totale Debito Residuo</b>	<b>436.337,81</b>					
<b>Importo debito per calcolo % voto</b>	<b>334.154,82</b>					

# GIOVANNA VESPA

Commercialista – Revisore dei conti

Di seguito la rappresentazione delle percentuali di voto e la percentuale di soddisfazione (**dopo la rettifica degli importi dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e dell’INPS**):

Natura del Debito	Gradazione	Creditore	Debito residuo	Ipotesi Accordo		% Classe Voto
				% soddisfazione	Valore del Debito	
Mutuo Ipotecario immobiliare	Privilegiato immobiliare	INTESA SAN PAOLO	75.934,16	100,000%	75.934,16	-
Consulenza	Privilegiato immobiliare	Dott. Morvillo e Avv. Coppola	7.451,90	100,000%	7.451,90	-
Spese procedura asta beni immobili	Privilegiato Immobiliare	Spese Procedura Esecutiva	10.000,00	100,000%	10.000,00	-
OCC	Privilegiato immobiliare	Spese procedura OCC	8.796,93	100,000%	8.796,93	-
	Privilegiato mobiliare	Agenzia delle Entrate Riscossione	85.120,48	20,00%	17.024,10	<b>25,78</b>
Tributi	Privilegiato mobiliare	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	2.548,00	20,00%	509,60	<b>0,77</b>
Contributi	Privilegiato mobiliare	INPS	6.203,05	20,00%	1.240,61	<b>1,88</b>
	Chirografo	Agenzia delle Entrate Riscossione	24.332,94	5,000%	1.216,65	<b>7,37</b>
Debiti commerciali - Fornitori	Chirografo		34.000,00	5,000%	1.700,00	<b>10,30</b>
Fin. Credito al consumo	Chirografo	AGOS DUCATO SPA	113.196,46	5,000%	5.659,82	<b>34,29</b>
Fin. Credito al consumo	Chirografo	ITALO SPV S.R.L	14.411,15	5,000%	720,56	<b>4,37</b>
Apertura di credito in c/c n.0411/65510132	Chirografo	INTESA SAN PAOLO	17.108,86	5,000%	855,44	<b>5,18</b>
Apertura di credito in c/c n.1000/294	Chirografo	INTESA SAN PAOLO	7.508,29	5,000%	375,41	<b>2,27</b>
Mutuo chirografario n.51749598	Chirografo	INTESA SAN PAOLO	25.719,12	5,000%	1.285,96	<b>7,79</b>
<b>Importo totale Debito Residuo</b>	<b>432.331,34</b>					
<b>Importo debito per calcolo % voto</b>	<b>330.148,35</b>					

Al fine di dar seguito al dispositivo emesso dal Giudice Dott.ssa Bianca Manuela Longo, a seguito dell’udienza del 18/11/2022 relativo alla procedura n. 3/2021 R.G. Acc. Comp., con il quale si richiedeva di confrontare la prima proposta con la nuova, a seguito delle integrazioni rese, si evince che:

dall’analisi delle tabelle precedentemente esaminate, si ritiene che, pur considerando il credito vantato dall’INPS, i creditori vengono soddisfatti allo stesso modo del piano originario, fatta eccezione per Agenzia delle Entrate Riscossione, per la quale, come precedentemente esposto, il credito risulta diminuito per la quota privilegiata ed aumentato per la quota chirografaria a seguito delle precisazioni ricevute in data 14/03/2022, quindi della diminuzione dell’importo del credito vantato, e non dell’inserimento del nuovo creditore.

# GIOVANNA VESPA

Commercialista – Revisore dei conti

Per quanto riguarda il nuovo piano dei pagamenti ricevuto dalla parte ricorrente con indicazione delle rate mensili ed il tempo complessivo del piano, così come richiesto dal Giudice con dispositivo del 18/11/2022, risulta essere il seguente:

Decorrenza (Mesi successivi al decreto di omologa)	Rata	Data	Suddivisione rate per creditori												Descrizione				
			A)	B)	C)	D)	E)	F)							Credito	Importo del debito			
1° Mese	1000,00	31/03/2023	1.000,00																
2° Mese	1000,00	30/04/2023	1.000,00																
3° Mese	1000,00	31/05/2023	1.000,00																
4° Mese	1000,00	30/06/2023	1.000,00																
5° Mese	1000,00	31/07/2023	1.000,00																
6° Mese	1000,00	31/08/2023	1.000,00																
7° Mese	1000,00	30/09/2023	106,93	893,07															
8° Mese	1000,00	31/10/2023		1.000,00															
9° Mese	1000,00	30/11/2023		1.000,00															
10° Mese	1000,00	31/12/2023		1.000,00															
11° Mese	1000,00	31/01/2024		1.000,00															
12° Mese	1000,00	29/02/2024		1.000,00															
13° Mese	1000,00	31/03/2024		1.000,00															
14° Mese	1000,00	30/04/2024		558,83	441,17														
15° Mese	1000,00	31/05/2024			1000,00														
16° Mese	1000,00	30/06/2024			1000,00														
17° Mese	1000,00	31/07/2024			1000,00														
18° Mese	1000,00	31/08/2024			1000,00														
19° Mese	1000,00	30/09/2024			1000,00														
20° Mese	1000,00	31/10/2024			1000,00														
21° Mese	1000,00	30/11/2024			1000,00														
22° Mese	1000,00	31/12/2024			1000,00														
23° Mese	1000,00	31/01/2025			1000,00														
24° Mese	1000,00	28/02/2025		558,83	441,17														
25° Mese	1000,00	31/03/2025			1.000,00														
26° Mese	1000,00	30/04/2025			1.000,00														
27° Mese	1000,00	31/05/2025			1.000,00														
28° Mese	1000,00	30/06/2025			1.000,00														
29° Mese	1000,00	31/07/2025			1.000,00														
30° Mese	1000,00	31/08/2025			1.000,00														
31° Mese	1000,00	30/09/2025			1.000,00														
32° Mese	1000,00	31/10/2025			1.000,00														
33° Mese	1000,00	30/11/2025			1.000,00														
34° Mese	1000,00	31/12/2025			1.000,00														
35° Mese	1000,00	31/01/2026			1.000,00														
36° Mese	1000,00	28/02/2026			1.000,00														
37° Mese	1000,00	31/03/2026			1.000,00														
38° Mese	1000,00	30/04/2026			1.000,00														
39° Mese	1000,00	31/05/2026			1.000,00														
40° Mese	1000,00	30/06/2026			1.000,00														
41° Mese	1000,00	31/07/2026			1.000,00														
42° Mese	1000,00	31/08/2026			1.000,00														
43° Mese	1000,00	30/09/2026			1.000,00														
44° Mese	1000,00	31/10/2026			1.000,00														
45° Mese	1000,00	30/11/2026			1.000,00														



# GIOVANNA VESPA

*Commercialista – Revisore dei conti*

Si comunica, che suddetta relazione costituisce un'integrazione alla relazione ed all'appendice originariamente depositata, integrando la precedente per quanto concerne la situazione debitoria.

Nocera Inferiore, 15 Dicembre 2022

Il professionista f. f. Organismo di Composizione della Crisi

Dott.ssa Giovanna Vespa